

L'Italia ha recepito in anticipo le regole Ue che puntano a rendere identificabili i possessori di «moneta» virtuale

Bitcoin, primi in antiriciclaggio

Con la nuova disciplina sono finite sotto esame anche le criptovalute

■ In attesa che si stabilisca definitivamente la natura delle criptovalute (a partire dai bitcoin) decolla il confronto sul problema delle regole che devono disciplinare la materia. A partire da adempimenti antiriciclaggio e tassabilità delle operazioni di "incrocio" tra moneta reale e virtuale: l'Italia e l'Europa svolgono un ruolo pionieristico in assenza di una re-

golamentazione da parte delle banche centrali. La valuta virtuale è comparsa per la prima volta nell'aggiornamento del decreto legislativo 231/2007 sulla prevenzione del rischio riciclaggio.

Galimberti e Vallefucio ▶ pagina 3

Fisco, web-economy e bitcoin: domani un videoforum sulla pagina Facebook del Sole 24 Ore a partire dalle 12

Bitcoin nella stretta antiriciclaggio

Le norme italiane fanno da apripista per la regolamentazione delle criptovalute

La lezione

Bruxelles sulla stessa linea italiana con le modifiche alla IV direttiva

I controlli della Gdf

Nel mirino delle Fiamme gialle gli scambi nelle piattaforme di conversione

Alessandro Galimberti
Valerio Vallefucio

■ In attesa che economisti ed esperti di teoria monetaria stabiliscano se il bitcoin sia o meno una unità di scambio – e cioè se assolve ai compiti primari della moneta, almeno come siamo abituati a riconoscerli – è sul versante della prassi e dei riflessi applicativi che si sta formando una teoria circa gli algoritmi figli della tecnologia blockchain.

Adempimenti antiriciclaggio e tassabilità delle operazioni di "incrocio" tra moneta reale e virtuale sono i primi tentativi di inquadramento delle criptovalute, terreno su cui l'Italia e più in generale anche l'Europa stanno svolgendo un ruolo pionieristico in assenza di una regolamentazione da parte delle banche centrali.

La valuta virtuale, ammesso che come tale debba essere considerata, è comparsa per la prima volta in un testo normativo nell'aggiornamento del Dlgs 231/2007 nel contesto degli obblighi di prevenzione del rischio riciclaggio che in comono su intermediari (banche, assicurazioni eccetera) e professionisti. Qui il legislatore italiano, declinando le nuove regole sulla IV direttiva europea antiriciclaggio, ha preteso che nel momento in cui la valuta reale prende la via della criptovaluta – cioè al momento dell'acquisto di bitcoin – deve rimanere traccia reale di chi investe nell'algoritmo, cioè prima che si immerga nel mondo molto poco tracciabile delle catene digitali ad espansione continua, qual è la tecnolo-

gia della blockchain.

Perché se resta tutta da provare la funzione "monetaria" delle criptovalute – che ieri sono scese di nuovo come dopo la stretta minacciata da Corea del Sud e Cina e che non possono nemmeno lontanamente competere con i tempi millesimali di transazione garantiti dalle monete classiche – secondo i giudici europei e l'agenzia delle Entrate la transazione madre con cui si "comprano" i bitcoin agli epigoni è una transazione reale a contenuto economico.

Anche Bruxelles, preso atto che le operazioni in valute virtuali beneficiano di un maggior grado di anonimato rispetto ai classici trasferimenti di fondi, ha inserito nella proposta di modifica alla IV direttiva antiriciclaggio nuove misure per contrastare l'uso di valute virtuali per scopi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, per motivi di certezza del diritto viene proposta anche una definizione di valuta virtuale come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente» (Dlgs 231/2007).

In questa prospettiva si muove la prima decisione di un giudice italiano. Il Tribunale di Verona ha risolto il caso di investitori che avevano comprato bitcoin versando euro senza però riuscire a vedersi aperto il cosiddetto wal-

let di moneta virtuale. Il giudice ha qualificato le operazioni di cambio «come attività professionale di prestazioni di servizi a titolo oneroso, svolta in favore di consumatori». Trattandosi di servizi finanziari conclusi a distanza nei confronti di un consumatore, il Tribunale ha ritenuto applicabile il Codice del consumo e i previsti obblighi di informativa nei confronti del cliente, oltre all'esistenza di un documento contrattuale in forma scritta. Il giudice ha poi suggerito di inquadrare la fattispecie nell'«offerta al pubblico di prodotti finanziari» (descritta dall'articolo 1, lettere t) e u), del Dlgs 58/1998) ovvero a quella dei «servizi e attività di investimento» in «valori mobiliari» (ex articolo 1-bis, comma primo, lettere c) e d), nonché comma 5, lettera a), del Dlgs 58/1998), avendosi riguardo a negoziazione per conto proprio di «qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquistare o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere» (ossia azioni e altri titoli equivalenti di società, di partnership eccetera) ovvero di «qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure». Insomma gli spunti per una organica regolamentazione della materia non sembrano mancare.

Dalle pronunce dei giudici alle indicazioni amministrative



CORTE UE

La Corte di Giustizia dell'Unione europea con una sentenza pronunciata il 22 ottobre 2015 ha riconosciuto che le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. Di conseguenza, secondo i giudici europei, tali operazioni rientrano tra le operazioni «relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio» che sono esenti dal pagamento dell'Iva per espressa previsione della relativa direttiva europea (direttiva 112/2006)



AGENZIA ENTRATE

La tesi dei giudici Ue è stata sposata dal fisco italiano con una risoluzione del 2 settembre 2016. Secondo l'agenzia delle Entrate, dunque, le commissioni relative alle operazioni di cambio di bitcoin incassate da società che offrono tali servizi sono esenti da Iva. Ai fini della tassazione Ires e Irap, invece, il contribuente deve assoggettare i componenti di reddito derivanti dall'attività di intermediazione nell'acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività. Per le persone fisiche che detengono i bitcoin al di fuori dell'attività d'impresa, l'Agenzia ricorda che le operazioni a pronti (acquisti e vendite) di valuta non generano redditi imponibili mancando la finalità speculativa



ANTIRICICLAGGIO

La normativa italiana antiriciclaggio (Dlgs 231/2007 e successive modificazioni) gioca d'anticipo rispetto alle ipotesi di modifica, a livello europeo, della IV direttiva. Ad esempio, tra i soggetti obbligati, ai quali cioè si applicano le disposizioni antiriciclaggio (obblighi di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazioni di operazione sospetta), le norme italiane annoverano «i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso»



CIRCOLARE GDF

Sulle criptovalute si sofferma anche la recente circolare della Guardia di finanza sui controlli. In particolare, sugli accrediti da piattaforme di conversione in valuta virtuale o criptovalute. «Particolare attenzione – cita la circolare – va riposta a tali operazioni (...), tenuto anche conto che i passaggi/gli scambi di criptovalute tra soggetti non sono censiti (...); in astratto un contribuente potrebbe cedere merce in evasione di imposta ad un terzo, ricevendone il pagamento tramite valuta virtuale, che egli potrà aver cura di convertire in moneta legale solo successivamente, per poi dichiarare ai verificatori che tali somme rinviengano da vincite da gioco su piattaforme on line».

L'ANTICIPAZIONE



Fisco e diritto alla prova digitale

■ Sul Sole 24 Ore di ieri due pagine che raccontano nei dettagli come l'innovazione digitale stia mettendo alla prova fisco e diritto. Transazioni in criptovalute, sharing economy senza una disciplina organica, prestazioni di servizi tramite web pongono nuove domande alle quali legislatori e regolatori dovranno rispondere nei prossimi anni.